

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO. L.R. n. 24/06, Art. 16.**

**Art. 1  
(Finalità)**

Il presente Regolamento individua, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L.R. 9.11.1998 n. 13 e dell'art. 16 della L.R. 27.11.2006 n. 24, criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale a favore di Enti pubblici per i lavori di rimozione di materiali contenenti amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva.

**Art. 2  
(Misura del contributo)**

L'Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale fino al 75% (settantacinque per cento) della spesa ritenuta ammissibile a favore di Enti pubblici ed Enti pubblici economici e fino al 100% (cento per cento) della spesa ritenuta ammissibile a favore degli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale per i lavori di rimozione di materiale contenente amianto, di cui all'art. 16, c. 1, della L.R. 9.11.1998 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, ivi inclusi gli eventuali relativi oneri di trasporto e smaltimento.

**Art. 3  
(Interventi ammessi)**

I contributi possono essere concessi per interventi iniziati dopo la presentazione dell'istanza contributiva.

**Art. 4  
(Beneficiari)**

Possono presentare istanza di concessione contributiva tutti gli Enti pubblici e gli Enti pubblici economici operanti in provincia di Pordenone, per lavori di rimozione su manufatti siti nel territorio provinciale, entro il 1° marzo di ogni anno.

**Art. 5  
(Presentazione della domanda)**

Le domande devono essere presentate alla Provincia di Pordenone – Settore Tutela Ambientale entro il 1° marzo di ogni anno corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnica dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente contenente la valutazione del rischio attestante la situazione di pericolosità del manufatto con amianto;
- b) relazione dettagliata dell'intervento, preventivo di spesa particolareggiato e preventivo entrate;
- c) dichiarazione del legale rappresentante o del responsabile del procedimento riguardo l'uso dell'edificio pubblico e/o locale aperto al pubblico e di utilizzazione collettiva con indicazione dettagliata dell'età media delle persone soggette abitualmente al rischio ed il tempo medio di esposizione per frequentazione, obbligatoria o meno, dell'immobile oggetto dell'intervento.

Il richiedente dovrà inoltre presentare l'ulteriore documentazione prevista nel modulo di domanda del contributo per lo smaltimento dell'amianto ed ogni ulteriore documentazione utile alla valutazione dell'intervento.

**Art. 6**  
**(Criteri di priorità)**

Sarà accordata priorità nella concessione del contributo a quelle istanze che presentano un più elevato oggettivo rischio per la salute, dovuto alla situazione di fatto, desunto dalla relazione tecnica della competente Azienda per i Servizi Sanitari, nonché della valutazione dei dati contenuti nella dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) del presente regolamento.

In caso di mancanza di risorse finanziarie per soddisfare le istanze sarà seguito il criterio di priorità di presentazione della domanda desumibile dal numero di protocollo dell'ufficio competente.

**Art. 7**  
**(Istruttoria e valutazione delle domande)**

Il Settore Tutela Ambientale, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, effettua l'istruttoria delle istanze pervenute provvedendo altresì a richiedere, per la regolarizzazione delle stesse, l'eventuale documentazione integrativa.

Di norma, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, sarà redatta la graduatoria delle domande ammissibili unitamente all'elenco delle domande non ammissibili con l'indicazione sintetica della motivazione.

Per l'istruttoria il Dirigente può avvalersi anche delle professionalità presenti in altri Settori di cui è articolata l'organizzazione della Provincia, ovvero anche di professionalità esterne.

**Art. 8**  
**(Approvazione della graduatoria)**

Con il provvedimento di riparto, entro i trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, dell'articolo 7, sono approvati:

- a) la graduatoria delle domande ammissibili;
- b) l'elenco delle domande non ammissibili, con relativa dichiarazione di archiviazione.

La graduatoria di cui al comma 1 è pubblicata sul sito della Provincia.

**Art. 9**  
**(Norma transitoria)**

Per l'anno 2010 le istanze possono essere presentate entro il 30 giugno.

**Art. 10**  
**(Rendiconto)**

A rendiconto i soggetti beneficiari devono presentare:

- dichiarazione di cui all'art. 42, comma 1, della L.R. n. 7/2000;
- certificato di regolare esecuzione dei lavori o di collaudo regolarmente approvato ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. n. 7/2000;
- prospetto riassuntivo delle spese effettivamente sostenute.